

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCHEONAUTE ONLUS"

Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

Art.1) Ai sensi del D.Lgs. 460/1997 (art. 10 ss.) e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione denominata "**Archeonaute Onlus**", con sede in via San Martino 1E, Verona, che ha durata a tempo indeterminato.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all'interno dello stesso Comune, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune. In caso di variazione di sede legale in un Comune diverso si dovrà deliberare la modifica statutaria mediante approvazione dell'assemblea dei soci.

L'associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "onlus".

Art.2) L'associazione non ha finalità di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione opera e svolge la propria attività nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla L. 1089/1939 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui in particolare il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), con particolare riferimento alle cose di interesse archeologico. L'associazione svolgerà pertanto le seguenti attività istituzionali:

- a) tutela, valorizzazione e promozione di siti e beni archeologici, individuabili ai sensi della L. 1089/1939, della Provincia di Verona e di aree limitrofe, in particolare per i siti sotto elencati:
 - sito di epoca romana del Tempio di Giove Capitolino a Verona, di cui consistenti resti sono visibili sotto le fondamenta di Palazzo Maffei in Piazza Erbe, l'antico foro romano della città;
 - resti di un asse viario e un edificio romano di carattere pubblico (Curia) a Verona, conservati nelle cantine di uno dei più rinomati ristoranti nel centro storico di Verona, in Corticella San Marco, n. 3;
 - Arena e Teatro Romano di Verona;
 - sito dell'età del bronzo-ferro di Canole-Monte Zoppega a Monteforte d'Alpone (Verona);
 - sito di un insediamento e una necropoli di età romana e medioevale in loc. Alzana di Arcole, (Verona);
 - ipogeo di Santa Maria in Stelle, complesso sotterraneo di età tardo romana che ingloba una sorgente, con pavimenti musivi e pareti affrescate, nella località di Santa Maria in Stelle (Verona);
- b) tutela, valorizzazione e promozione beni archeologici di ulteriori eventuali Siti, ai sensi della L. 1089/1939, di particolare interesse per l'ambito disciplinare, anche al di fuori del territorio veronese e/o nazionale, purché coerenti con le attività associative.

Per raggiungere le proprie finalità istituzionali, l'associazione potrà inoltre svolgere anche altre attività connesse ed accessorie purché strutturalmente funzionali ed integrative delle stesse, nei limiti della normativa vigente in materia di ONLUS.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie e associazioni, fondazioni, ONG, Enti Pubblici, Nazioni Unite e loro agenzie, aziende e studi professionali.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), primo comma, articolo 10, del D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Eventuali attività connesse potranno essere svolte solo nei limiti previsti dal comma 5, art. 10, del D.Lgs. 460/97.

L'associazione non potrà mai distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura; gli utili e gli avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

Art.3) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali. Ogni persona maggiorenne di buona reputazione e condotta morale può diventare associato.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e partecipano attivamente alla vita associativa, e, se maggiorenni, hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporale.

I soci possono essere persone tenute alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.4) Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni espresse dal richiedente. Il diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale.

Art.5) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Organi dell'Associazione

Art.6) Gli Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art.7) L'Assemblea degli associati è l'organo deliberante dell'Associazione.

L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio, sulla nomina del Consiglio di amministrazione e sulla determinazione delle linee generali dell'attività dell'associazione.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di una delega.

Ogni associato ha diritto di voto per ogni questione sottoposta a delibera; così, in particolare, per quanto attiene l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti nonché per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione.

L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art.8) L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.9) Il Consiglio Direttivo si compone da tre a cinque amministratori eletti dall'assemblea tra gli associati e risulta regolarmente costituito alla presenza di 3 membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Art.10) Al Presidente, eletto dall'Assemblea degli associati, spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

Bilancio Consuntivo e Preventivo

Art.11) Il Consiglio Direttivo predisporre la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione.

Il bilancio consuntivo, obbligatorio, si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione

Art.12) Le risorse economiche e il patrimonio dell'associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- c) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- d) contributi di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- f) eventuali proventi derivanti dalle attività connesse a quelle istituzionali;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Scioglimento dell'Associazione

Art.13) In caso di scioglimento dell'associazione, questa avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art.14) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. 460/1997 (art. 10 ss.), alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.